



So.Sv.A.V. s.r.l.

Società per lo sviluppo dell'Alta Valle Camonica

Località Prati Grandi –25050 Temù (Bs)

**Rete di teleriscaldamento dei Comuni di Temù e
Ponte di Legno**

**REGOLAMENTO PER LA FORNITURA
DI CALORE**

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI CALORE

CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI

Rete di trasporto e di distribuzione del calore

Per rete di trasporto e di distribuzione si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dalla centrale di teleriscaldamento, ovvero dedicata alla produzione di calore, trasportano lo stesso sotto forma di acqua calda alle sottocentrali d'utenza.

Sottocentrale d'utenza

Per sottocentrale d'utenza si intende il complesso di apparecchiature che consentono la cessione di calore dalla rete di distribuzione all'impianto del cliente senza miscelazione di acqua fra i due circuiti.

La sottocentrale d'utenza è composta essenzialmente da uno scambiatore di calore che separa fisicamente il circuito di teleriscaldamento (ovvero primario) dal circuito di utenza (ovvero secondario o impianto interno); da una valvola di regolazione; un regolatore elettronico di temperatura di mandata e da un contatore di calore per contabilizzare l'energia ceduta all'impianto.

La sottocentrale viene fornita e posata a cura e criterio della Società So.Sv.A.V. s.r.l. L'esecuzione dei lavori è subordinata all'autorizzazione del proprietario degli immobili interessati, o del suo legale rappresentante da procurarsi da parte del richiedente il servizio, nonché ai permessi delle Autorità competenti. La sottocentrale, una volta avviata, risulta di proprietà dell'utente che non è comunque autorizzato ad effettuare alcuna modifica o manipolazione della stessa senza previo accordo con l'ente gestore la rete di teleriscaldamento. Tutte le manutenzioni di tipo straordinario, al termine del periodo di garanzia (24 mesi dalla data di avviamento) risulteranno interamente a carico dell'utente. So.Sv.A.V. s.r.l. eseguirà le manutenzioni di tipo ordinario quali pulizia dei filtri.

Impianto primario

Per derivazione d'utenza o circuito primario si intende quel complesso di tubazioni compreso fra la rete stradale (questa esclusa) e le flangie di interconnessione con la sottocentrale d'utenza. Tale impianto resterà di proprietà di so.sv.A.V. s.r.l. che pertanto ne assume l'obbligo delle manutenzioni e conseguenti responsabilità.

Impianto di derivazione d'utenza

L'impianto di derivazione d'utenza è costituito da impianto primario, sottocentrale d'utenza e interconnessione tra i due.

Impianto secondario

Per impianto secondario si intende l'impianto interno.

Esso e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia, con presentazione da parte dell'utente di dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi dell'Art. 9 L 5/3/1990 n. 46 dal soggetto abilitato.

Utente o utenza

Per utente o utenza si intende l'edificio, o l'insieme di edifici, dotato di proprio impianto interno di distribuzione di calore per il riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria che, in corrispondenza della sottocentrale di utenza, verrà interconnesso con il sistema di riscaldamento urbano (teleriscaldamento).

CAPITOLO 2 - IMPIANTO DI DERIVAZIONE D'UTENZA

Art.1 Richiesta fornitura di calore

Per ottenere la fornitura di calore in uno stabile o unità immobiliare il Proprietario o l'inquilino interessato deve presentare richiesta alla società So.Sv.A.V. s.r.l. nelle forme previste dalla stessa affinché provveda all'esecuzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento.

A tale scopo So.Sv.A.V. s.r.l. accetta la domanda e una volta eseguito un sopralluogo, pertanto verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente un'offerta avente validità 60 gg, salvo diversa specifica indicazione.

Il richiedente nel caso di accettazione del preventivo sarà tenuto a sottoscrivere apposito contratto di allacciamento e fornitura di calore e a versare il 30% dell'importo pattuito, la rimanente parte verrà versata in due successive rate bimestrali in seguito all'avviamento della sottocentrale d'utenza.

Il richiedente dell'allacciamento, all'atto della firma del contratto dovrà inoltre produrre autorizzazione scritta dell'Amministrazione o del proprietario dello stabile per l'esecuzione dei lavori.

La Società So.Sv.A.V. s.r.l. indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento della sottoscrizione del contratto, la data di inizio dei lavori e quindi dell'erogazione del calore, che restano, in ogni caso, subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti ed il contratto di servizio degli occorrenti permessi di passaggio delle tubazioni, ove necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni la società avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo versato.

Art. 2 Esecuzione di derivazione d'utenza

L'impianto di derivazione d'utenza o primario viene eseguito a cura e criterio di So.Sv.A.V. s.r.l. secondo un percorso concordato in sede di sopralluogo preventivo con l'utente.

Tale impianto rimane di proprietà della Società.

Non è comunque consentito al Cliente, né al Proprietario o all'Amministratore dello stabile manomettere e comunque modificare l'impianto, costituito prevalentemente da tubazioni interrato, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio, se necessario, in casi che verranno valutati dalla Società.

L'impianto potrà essere modificato dalla Società, solo in seguito a previa richiesta scritta dell'utente, in modo da soddisfare le sue esigenze, addebitando le spese relative al lavoro.

Art.3 Installazione sottocentrale d'utenza

So.Sv.A.V. s.r.l. fornisce, posa e avvia le sottocentrali d'utenza collegandole all'impianto di derivazione e qualora risulti possibile anche al secondario.

La sottostazione viene installata in un locale e in una posizione concordata con l'utente.

Una volta avviata essa diviene di proprietà dell'utente.

Non è comunque consentito al Cliente, né al Proprietario o all'Amministratore dello stabile manomettere e comunque modificare alcuna parte della sottocentrale né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio, se necessario, in casi che verranno valutati dalla Società.

La sottocentrale potrà essere modificata in modo da soddisfare le esigenze del Cliente o del Proprietario, addebitando le spese relative al lavoro.

La sottocentrale ha una garanzia di 24 mesi a partire dalla messa in funzione dell'impianto, pertanto durante tale periodo So.Sv.A.V. garantisce il proprio intervento nel caso di malfunzionamenti o rotture. Si sottolinea che nel caso in cui si verifichi che la sottocentrale risulti danneggiata a causa di manomissioni da parte del Cliente, in tal caso la società richiederà il rimborso di tutte le spese relative a riparazioni o sostituzioni al Cliente.

A decorrere dai 24 mesi di garanzia, So.Sv.A.V. effettuerà per le sottocentrali la manutenzione ordinaria ovvero pulizia dei filtri etc, la manutenzione straordinaria sarà interamente a carico del Cliente.

Il mancato pagamento delle sopracitate spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura del calore ai Clienti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati da infrazioni del genere.

Art. 4 I gruppi di misura di calore o contabilizzatori

I gruppi di misura di calore o contabilizzatori sono forniti esclusivamente da So.Sv.A.V. s.r.l. che, anche nel corso del contratto, ne stabilisce l'ubicazione.

Sul misuratore e sulle sonde di entrata e uscita la società farà apporre i contrassegni e i sigilli prescritti dall'Ufficio Metrico e quelli che riterrà opportuni a tutela dei propri diritti.

Chiunque manometta i sigilli o i contrassegni, oppure stacchi le sonde, è soggetto al pagamento di un'ammenda e delle eventuali spese di cui all'art. 3 e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere alla So.Sv.A.V. s.r.l.

È tassativamente vietato eseguire qualsiasi intervento sul misuratore di calore, qualora il Cliente contravvenisse, sarà multato e la spesa occorrente al ripristino del contabilizzatore in condizioni normali e la sua sostituzione saranno a carico del Cliente.

Il Cliente è responsabile della buona conservazione del contatore con obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie per fatti a lui imputabili.

Per ogni apertura, chiusura, sostituzione del contabilizzatore effettuato su richiesta del Cliente, la Società So.Sv.A.V. s.r.l. avrà il diritto di addebitargli la relativa spesa.

È fatto divieto al Cliente di spostare il gruppo di misura di calore dal luogo in cui la Società lo ha collocato in caso di abusivo spostamento, oltre che ripetere la spesa della messa in ripristino, la Società avrà diritto di applicare una penale pari alla spesa occorsa per il ripristino dello stesso.

CAPITOLO 3 – IMPIANTO SECONDARIO

Art. 5 Esecuzione dell'impianto secondario

L'impianto secondario è interamente a carico dell'utente, che provvede alla sua esecuzione, manutenzione e ne è responsabile.

La Società So.Sv.A.V. si limiterà a collegare la sottocentrale a tale impianto.

Il cliente sarà tenuto a fornire alla società il libretto d'impianto,

CAPITOLO 4 - CONTRATTO

Art. 6 Sottoscrizione

Per utilizzare il calore il richiedente – o chi per esso con delega scritta- deve sottoscrivere apposito contratti di somministrazione di calore.

All'atto della firma del suddetto documento il richiedente deve effettuare alla Società So.Sv.A.V. s.r.l. il pagamento del 30% del contributo di allacciamento, di cui all'art. 1 del presente Regolamento..

In ogni caso il complesso degli impianti ed apparecchiature e le relative modalità di utilizzo, oltre ad essere rispondenti alle Norme di Legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno

osservare le disposizioni particolari che la Società So.Sv.A.V. s.r.l., d'accordo il Comune, crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

Art. 7 Subentro utenza e voltura contratto

Quando un nuovo Cliente subentra ad un altro nell'uso del calore, il subentrante deve avvisare subito la Società So.Sv.A.V. s.r.l. presentando l'apposita domanda; diversamente risponderà di ogni eventuale consumo lasciato insoluto il Cliente cessante.

Art.8 Modalità, uso e caratteristiche della fornitura di calore

La fornitura di calore avviene immediatamente a valle del contabilizzatore e il Cliente si impegna di utilizzare il calore solo per gli usi previsti dal contratto e non può quindi ceder il calore a terzi né può utilizzarlo per propri scopi in locali od ambienti non indicati nel contratto.

La Società So.Sv.A.V. s.r.l. ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecnologiche della fornitura.

La Società So.Sv.A.V. s.r.l. con l'accettazione della domanda di somministrazione e con l'esazione degli importi di cui all'art.6, si attiva a realizzare sollecitamente la fornitura non assumendo comunque alcun impegno circa la data di installazione e avviamento.

Il cliente, però, potrà richiedere la restituzione di quanto versato senza diritto ad interessi, qualora l'installazione o l'avviamento non avvenisse entro un anno dalla firma del contratto.

La fornitura di calore all'utenza è effettuata nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

1. la temperatura di esercizio (ingresso lato primario) è variabile da un minimo di 80°C a un massimo di 95°C.
2. la temperatura di uscita dallo scambiatore (lato primario) inferiore a 70°C.
3. la portata di acqua (espressa in mc/h) impegnata dall'utente non potrà superare la portata massima definita dal rapporto tra la potenzialità di progetto della sottocentrale installata e la differenza di progetto tra le temperature di ingresso e di uscita dallo scambiatore.
4. per il solo uso di produzione di acqua calda igienico-sanitaria la temperatura minima garantita sul circuito primario è di 60°C.

La portata di acqua è soggetta a variazione motivata e concordata su iniziativa del Cliente o della Società So.Sv.A.V. s.r.l..

Le tolleranze consentite per le misurazioni delle temperature e delle portate di acqua sono rispettivamente +/- 5°C e di +/-5mc/h, incluse le tolleranze strumentali.

Art. 9 Prezzo del calore

Il prezzo del calore è quello determinato in base a quanto riportato all'interno del Contratto di servizio.

Qualsiasi imposta presente o futura sul consumo o sulla produzione del calore, come pure sui contabilizzatori, che comunque si ripercuota sui costi o sui prezzi, è carico del Cliente che la deve rimborsare a So.Sv.A.V. s.r.l., unitamente all'importo per la fornitura del calore.

Art. 10 Modalità di pagamento – Morosità

La Società So.Sv.A.V. s.r.l. provvederà alla fatturazione nei periodi da essa stabiliti ed il Cliente dovrà effettuare il pagamento delle bollette secondo le modalità stabilite dalla Società stessa.

In caso di contestazione dell'importo fatturato, il Cliente può presentare reclamo alla Società So.Sv.A.V. s.r.l., ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta; eventuali rimborsi saranno effettuati a parte dalla Società.

In caso di ritardo o di omesso pagamento anche parziale, la Società So.Sv.A.V. s.r.l. ha la facoltà di sospendere la fornitura ai sensi dell'Art. 1565 c.c. e di addebitare gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, nonché le eventuali maggiori spese di esazione. Le spese di eventuale riattivazione della fornitura sono a carico dell'utente.

Art.11 Lettura dei contatori di calore

La lettura dei contatori verrà eseguita bimestralmente, ove possibile, con il sistema di telettura ovvero manualmente.

Il Cliente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali per ispezioni agli impianti e alle apparecchiature relative all'impianto di teleriscaldamento o per altre esigenze di servizio a persone incaricate dalla Società e munite di distintivo o di tessere di riconoscimento.

Art. 12 Funzionamento difettoso del contabilizzatore

In caso di arresto o funzionamento difettoso del contatore di calore, il Cliente dovrà segnalare prontamente il fatto alla Società So.Sv.A.V. s.r.l., che, previa le opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo di calore durante il periodo di irregolare funzionamento del contabilizzatore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno predente, oppure a quelli del periodo di fatturazione precedente; se il Cliente usa il calore da meno di un anno, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo (gradi giorno).

Se invece il Cliente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato della Società So.Sv.A.V. s.r.l. in occasione di una eventuale verifica, la Società potrà addebitare al Cliente un consumo pari al massimo bimestrale verificatosi nei 12 mesi precedenti.

Art. 13 Controllo del contatore di calore

La Società So.Sv.A.V. s.r.l. può a suo criterio sottoporre i contatori di calore ad opportuni controlli assumendone tutte le spese relative.

Il Cliente ha diritto di fare eseguire in qualsiasi momento un controllo del contabilizzatore in contraddittorio con la Società, previo versamento alla stessa dell'ammontare presumibile delle spese, tale importo sarà rimborsato se dal controllo risulterà che le indicazioni del contatore di calore sono superiori alle tolleranze di legge; in ogni caso, però, l'eventuale conguaglio dei consumi sarà limitato alla fatturazione precedente il controllo del contatore, quale risulta dall'ultima bolletta, e alla fatturazione in corso, restando escluso ogni rimborso relativo al consumo misurato in periodi antecedenti.

Art. 14 Interruzione della fornitura di calore

Se per cause di forza maggiore (quali ad esempio, decadenza del contratto di servizio, guerre, scioperi, carenze di materie prime), o per necessità di modifiche sostanziali agli impianti di prelievo o di distribuzione del calore, la Società So.Sv.A.V. s.r.l. dovesse comunque interrompere la fornitura del calore al Cliente, questi non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Salvo casi eccezionali, in cui per dimostrati motivi tecnologici, non venga diversamente pattuito con il Cliente, i privati consumatori non avranno diritto ad alcuna indennità né per interruzioni della fornitura del calore, né per deficienza dei livelli di temperatura.

Art. 15 Cessazione della fornitura di calore

Il Cliente che non intenda più utilizzare il calore, anche nel caso in cui gli succeda altro Cliente, deve darne tempestiva comunicazione alla Società So.Sv.A.V. s.r.l. inviando lettera raccomandata, o presentandosi alla Sede – per ottenere la lettura finale o la chiusura con sigillo del contatore di calore – per ottenere la lettura finale o la chiusura con sigillo del contatore di calore; dovrà comunque rispondere del costo relativo del consumo di calore come previsto in tariffa al momento della chiusura.

Se il cliente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione di calore resterà solidamente responsabile, per i consumi di calore, secondo quanto previsto dalla tariffa e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

Anche nel caso di mancanza di consumo di calore per un periodo ininterrotto di almeno otto mesi, la Società So.Sv.A.V. s.r.l. avrà facoltà di interrompere la fornitura.

Quando il Cliente impedisse l'accesso agli operatori di So.Sv.A.V. s.r.l. per le necessarie operazioni di chiusura del contatore, la Società avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.

Art. 16 Diritto di interruzione della fornitura di calore

La Società So.Sv.A.V. s.r.l. avrà il diritto di interrompere la fornitura del calore al Cliente, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, nei seguenti caso:

- ritardi di pagamento del Cliente degli importi dovuti alla Società a qualsiasi titolo;
- infrazioni od opposizioni da parte del Cliente a quanto stabilito negli articoli 3-4-5-6-8-11

Art. 17 Risoluzione di diritto del contratto

In caso di fallimento del Cliente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura del calore.

Le spese per le occorrenti per il riacciamento dell'impianto saranno sempre a carico del Cliente e dovranno essere versate anticipatamente.

CAPITOLO 5 - NORME DI SICUREZZA-RESPONSABILITA

Art. 18 Le norme di sicurezza

Il Cliente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalla autorità competente e tutte le eventuali disposizioni (non sopra indicate) che la Società So.Sv.A.V. s.r.l., d'accordo con il comune, crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e dalla sicurezza pubblica.

Quando sospende l'uso del calore, il cliente deve chiudere accuratamente le valvole della sottocentrale.

Il Cliente è tenuto a segnalare alla Società So.Sv.A.V. s.r.l. qualsiasi anomalia della sottocentrale e del contatore di calore.

Verificandosi danni agli impianti della Società So.Sv.A.V. s.r.l. per incendi, scoppi, etc. il Cliente che in qualsiasi modo vi abbia concorso sarà tenuto a risarcirli alla Società stessa.

È vietato allacciarsi comunque alle tubazioni dell'impianto di calore.

È altresì vietato collocare oggetti pesanti od ingombranti o sostanze corrosive intorno o sopra la sottocentrale.

Art. 19 Responsabilità

Fermo restando tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento sul corretto uso e custodia degli impianti, ai Clienti sono addebitate le sole responsabilità derivanti dal loro comportamento e non da atti vandalici senza alcuna responsabilità dei Clienti stessi.